

REGOLAMENTO

Art. 1

Il funzionamento tecnico-amministrativo del Consorzio è retto, oltre che dalle disposizioni dell'atto costitutivo e dallo Statuto, da questo regolamento che vincola tutti i consorziati e forma parte integrante del contratto del Consorzio.

Art. 2

Le domande di ammissione al Consorzio, all'atto della presentazione, devono essere corredate dai seguenti documenti:

- a) domanda di adesione per i soggetti privati corredata da visura camerale, alla data di sottoscrizione della domanda, per le società e dall'atto costitutivo o statuto per le associazioni;
- b) attestazioni diverse su indicazioni del Consiglio Direttivo;
- c) l'impegno a versare la quota unica di adesione contestualmente alla domanda stessa.

Art. 3

1. Il contributo annuale ordinario previsto dall'art. 10 dello Statuto dovrà essere versato in termini tali da consentire l'effettiva realizzazione dei programmi. Il versamento dovrà essere effettuato mediante due rate di uguale importo con scadenza 30 aprile e 31 agosto dell'anno in corso, salvo diversa scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo con specifica motivazione. Ogni ritardo potrà dar luogo al deferimento al Consiglio Direttivo per il seguito di competenza in ordine all'applicazione di interessi di mora, di penali o di procedimenti sanzionatori.
2. Il contributo annuale previsto dall'articolo 10 dello Statuto è costituito da una quota fissa ed una variabile.
3. Esclusivamente per il primo esercizio di funzionamento del consorzio dette quote sono determinate come segue:
 - a) la **quota fissa** è stabilita in:
 - Euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna azienda alberghiera;
 - in Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ciascuna azienda svolgente attività ricettiva diversa dalle aziende alberghiere;
 - in Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ciascuna azienda non svolgente attività ricettiva e/o non svolgente attività agricola;
 - in Euro 100,00 (cento/00) per ciascuna azienda svolgente attività agricola;
 - in Euro 600,00 (seicento/00) per gli istituti di credito e/o svolgenti attività creditizia;
 - in Euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna associazione/ente rappresentativo di propri associati appartenenti al settore dell'industria;
 - in Euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna associazione/ente rappresentativo di propri associati appartenenti al settore del commercio;
 - in Euro 300,00 (trecento/00) per ciascuna associazione/ente rappresentativo di propri associati appartenenti al settore dei servizi;
 - in Euro 300,00 (trecento/00) per ciascuna associazione/ente rappresentativo di propri associati appartenenti al settore dell'agricoltura;
 - in Euro 300,00 (trecento/00) per ciascuna associazione/ente appartenente al terzo settore;
 - per i soggetti diversi da quelli suindicati, il Consiglio Direttivo determinerà la quota fissa di volta in volta per ciascuna specifica richiesta;

- b) la **quota variabile** è stabilita in:
- 3 (tre) centesimi di Euro a presenza (presenze dell'anno solare precedente) per le aziende alberghiere di 1,2,3 stelle;
 - 4 (quattro) centesimi di Euro a presenza (presenze dell'anno solare precedente) per le aziende alberghiere di 4 e 5 stelle;
 - 1 (uno) centesimo di Euro a presenza (presenze dell'anno solare precedente) per le aziende/enti svolgenti attività ricettiva diversi dalle aziende alberghiere;
 - Alle aziende o enti non svolgenti attività ricettiva non si applica la quota variabile.

Art. 4

Con l'acquisizione della qualifica di consorziato, nei modi previsti dallo Statuto, il soggetto ammesso al Consorzio riceve periodiche informazioni sull'attività consortile.

Art. 5

1. La determinazione degli obiettivi e della politica consortile spetta all'Assemblea, la quale dovrà fornire conseguenti indicazioni ed adeguati mezzi al Consiglio Direttivo per l'attuazione.
2. Spetta al Consiglio Direttivo formulare previsioni tecnico-economico-finanziarie in base alle esigenze gestionali necessarie per il proseguimento degli obiettivi e della politica consortile.

Art. 6

1. È facoltà del Consiglio Direttivo nominare comitati di tecnici composti da non meno di due consorziati e da soggetti ritenuti possedere le conoscenze e competenze utili per affrontare le questioni di cui il comitato è chiamato ad occuparsi. I comitati tecnici hanno funzioni meramente consultive, essendo comunque riservata agli organi del Consorzio ogni facoltà decisionale.
2. Qualora il Consorzio realizzi progetti e/o iniziative individuate dall'O.G.D. Terme e Colli su incarico diretto della stessa o tramite bando e/o finanziate direttamente o per il tramite dell'O.G.D. Terme e Colli, l'O.G.D. Terme e Colli ha facoltà di nominare un proprio rappresentante che parteciperà con funzioni consultive e di vigilanza a tutte le fasi realizzative dei predetti progetti e/o iniziative, partecipando anche ai consigli direttivi ed assemblee del Consorzio. Per O.G.D. Terme e Colli si intende l'Organizzazione della Gestione della Destinazione, come individuata dalla L.R. 11/2013 e successivi provvedimenti amministrativi e normativi in materia di O.G.D.

Art. 7

Su richiesta del Consorzio, ogni consorziato è tenuto a fornire informazioni e dati veritieri, comprese le presenze, di interesse alla gestione del Consorzio stesso. Il mancato invio o l'invio di informazioni e dati non veritieri, configura l'avverarsi del presupposto previsto dall'articolo 7, comma 1 lett. c dello Statuto consortile per l'esclusione del consorziato da parte dell'Assemblea.

Art. 8

Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sono vincolanti per tutti i consorziati.

Art. 9

Ogni variazione al presente regolamento è di competenza esclusiva dell'assemblea che delibererà a maggioranza, a norma dell'art. 17 dello Statuto.